



## COMUNE DI LAJATICO

Provincia di Pisa

### **BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI INTEGRAZIONE AL CANONE DI LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98- ANNO 2021**

Vista la Legge del 9 Dicembre 1998 n.431 e ss.mm.ii., recante "disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", che all'art.11 istituisce un Fondo Nazionale per l'erogazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione e per il sostegno alle iniziative dei Comuni per il reperimento di alloggi da concedere in locazione da ripartirsi annualmente tra le regioni;

Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 07/06/1999, che fissa i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione, nonché i criteri di calcolo dei contributi stessi;

Richiamate:

- La Legge Regione Toscana 2 gennaio 2019 n.2 "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)" e ss.mm.ii.;
- La deliberazione di Giunta Regionale n.402/2020 ad oggetto "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art.11 della L.431/98 – modifica criteri e procedure per la ripartizione, rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive regionali e statali";
- La deliberazione della Giunta Regionale n.206 del 08/03/2021 ad oggetto "fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art.11 della L.431/98. Modifica criteri e procedure per la ripartizione, rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive regionali e statali";

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 19/07/2021 ad oggetto: "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Decreto riparto disponibilità 2021;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.988 del 27/09/2021 ad oggetto "Modifiche e integrazioni all'allegato A della deliberazione GR n.402/2020- criteri per l'accesso al fondo integrazione canoni di locazione ex art.11 L.431/98;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 9/07/2020, i cui indirizzi restano confermati per la parte non modificata dalla DGR 988/2021;

Vista la determina dirigenziale n.152 del 18.10.2021 di approvazione del presente bando;

### **S I R E N D E N O T O**

**che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al 17 novembre 2021** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere **CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2021** secondo quanto disposto dal presente bando nonché dalla vigente normativa in materia e **fino ad esaurimento delle risorse disponibili.**

Il contributo decorre dal 1° gennaio dell'anno 2021 e comunque dalla data di effettiva decorrenza del contratto di locazione, se questa è successiva al 1° gennaio 2021, e cessa al 31 dicembre 2021. Tale contributo sarà erogato nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale ai sensi del presente bando.

#### **Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al bando**

Sono ammessi al contributo soltanto i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso di tutti i sotto indicati requisiti minimi:

1. Essere residenti nel Comune di Lajatico nell'immobile in riferimento al quale si richiede il contributo, alla data di presentazione della domanda;
2. essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo di un alloggio di proprietà privata (con esclusione delle categorie catastali: A1 – abitazione di tipo signorile, A8 ville e A9 palazzi con pregi artistici e signorili) o pubblica (con esclusione degli alloggi ERP disciplinati dalla L.R.T 2/2019), adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente ed ubicato nel Comune di Lajatico, regolarmente registrato;
3. Assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50Km dal Comune di Lajatico. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art.12 comma 8 della L.R. 2/2019;
4. Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta valore immobili all'estero)

Le disposizioni di cui ai punti 3 e 4 non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- Coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
  - Alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
  - Alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 cpc;
5. Valore del patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
  6. Non superamento del limite di 40.000,00euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti 3 e 5;
  7. Il richiedente deve essere in possesso dell'attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), in corso di validità al momento della presentazione della domanda e che non presenti difformità e/o omissioni e dalla quale risulti un valore ISE (indicatore situazione economica), calcolato ai sensi del DPCM n.159 del 05/12/2013 e ss.mm.ii., non superiore a 28.770,41 euro e un valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 16.500,00euro.  
Per i nuclei familiari che in ragione **dell'emergenza COVID-19**, hanno subito una riduzione del reddito superiore al 25% il limite ISEE è aumentato a **€ 35.000,00**. Per questi ultimi il valore ISE da considerare quale requisito sopra indicato e su cui calcolare l'incidenza del 24% è rilevabile dalla certificazione ISEE corrente o ISEE ordinario. La riduzione del 25%

deve essere certificata tramite la dichiarazione di ISEE corrente, o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021 (redditi 2020) e 2020 (redditi 2019).

Per determinare l'inserimento nella fascia A o fascia B è necessario che il valore ISE (indicatore della situazione economica) risultante dalla certificazione e l'incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientrino entro i valori di seguito indicati:

#### FASCIA "A"

- Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2020, pari a 13.405,08euro.  
Incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

#### FASCIA "B"

- B.1) Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2020, pari a € 13.405,08 e l'importo di € 28.770,41.  
Incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.
- B.2) I nuclei familiari che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una riduzione del reddito superiore al 25% devono essere in possesso di un'attestazione ISEE non superiore a € 35.000,00.  
Incidenza del canone annuo sul valore ISE non inferiore al 24%

	<b>VALORE ISE</b>	<b>VALORE ISEE</b>	<b>INCIDENZA CANONE ANNUO SUL VALORE ISE</b>
FASCIA A	Fino a € 13.405,08		Non inferiore al 14%
FASCIA B.1)	Da 13.405,09 ad € 28.770,41	Fino a € 16.500,00	Non inferiore al 24%
FASCIA B.2) – diminuzione reddito IRPEF superiore al 25% causa COVID-19	Da certificazione ISEE corrente o ISEE ordinario	Da 16.500,01 a € 35.000,00	Non inferiore al 24%

#### ATTENZIONE

I soggetti **con ISE di valore 0,00** oppure di importo inferiore al canone annuo di locazione pagato, possono essere ammessi solo nei seguenti casi:

1. Assistenza da parte del Servizio Sociale Territoriale: tale condizione dovrà essere autocertificata dal richiedente nell'apposito spazio del modulo di domanda. La relativa documentazione sarà acquisita dall'ufficio competente;
2. Presentazione di autocertificazione (fac simile B) da parte di un terzo soggetto che rappresenta il sostentatore economico per consentire il regolare pagamento del canone. Inoltre occorre compilare lo spazio appositamente predisposto nel modulo di domanda, indicando, della persona che provvede economicamente a pagare il canone di locazione, tutti i dati richiesti (il nominativo, il codice fiscale, il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi disponibile oppure la data in cui è stata elaborata l'attestazione ISEE e l'importo oppure gli estremi della DSU se l'attestazione ISEE non è ancora disponibile. L'importo del reddito o dell'ISEE dovrà essere congruo rispetto al sostegno prestato)
3. A seguito di verifica d'ufficio del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone
4. Il soggetto richiedente o altro componente del nucleo familiare è percettore di altre fonti di sostentamento non dichiarabili ai fini ISEE e non rientranti negli esempi sopraelencati, con le quali si dimostri la capienza necessaria al pagamento del canone. In questo caso deve essere

dichiarata la tipologia e l'ammontare nello spazio appositamente predisposto nel modulo di domanda e debitamente documentata.

8. Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi

9. Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art.11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale

### **Art. 2 - Nucleo familiare del richiedente**

Ai fini del presente bando per nucleo familiare si intende quello previsto dalla normativa I.S.E./I.S.E.E. di cui al DPCM n.159/2013 e del Decreto Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali del 07/11/2014 e del 29/12/2015.

Nella domanda di partecipazione dovranno inoltre essere indicati:

- ✓ Il numero dei componenti il nucleo familiare e numero dei figli a carico del soggetto dichiarante
- ✓ Eventuale presenza di persone ultrasettantenni presenti nel nucleo familiare
- ✓ Eventuale presenza di minorenni presenti nel nucleo familiare
- ✓ Eventuale presenza nel nucleo familiare di soggetti disabili con invalidità accertata
- ✓ Eventuale presenza di almeno un componente in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali
- ✓ Superficie dell'alloggio in metri quadrati calcolata sulla base della normativa sulla tassa dei rifiuti.

### **Art.3 – Modalità e termine di richiesta del contributo e di presentazione delle domande – autocertificazione dei requisiti**

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1 del presente bando ai sensi degli artt.46 e 47 DPR 445/2000. Le dichiarazioni richieste ai fini del presente bando sono da autocertificare tramite la compilazione del modulo di domanda predisposto dal Comune di Lajatico, fatto salvo quanto previsto dalla Legge n.145 del 30.12.2018, art.1 comma 1132 lettera a).

La dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76 DPR 445/2000). Nel caso di dichiarazioni non veritiere, il Comune provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al recupero della somma erogata, come previsto dall'art.75del DPR 445 del 28/12/2000.

Il contributo deve essere richiesto da uno degli intestatari del contratto di locazione, appartenente al nucleo familiare residente nell'alloggio, utilizzando il modulo di domanda di partecipazione al bando, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 (Allegato A) appositamente predisposto dal Comune di Lajatico, che dovrà essere debitamente sottoscritto e dallo stesso dovranno risultare tutti i dati ed il possesso di tutti i requisiti, le condizioni ed i documenti richiesti dal bando. Il suddetto modulo, il presente e gli altri documenti possono essere ritirati presso il Comune di Lajatico Ufficio Soc.Educativo, oppure scaricati dal sito internet del Comune [www.comune.lajatico.pi.it](http://www.comune.lajatico.pi.it).

La domanda dovrà pervenire all'Ufficio protocollo del comune di Lajatico entro e non oltre il **17 NOVEMBRE ore 13:00**, secondo una delle seguenti modalità:

- ✓ Mano
- ✓ Mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo [comune.lajatico@postacert.toscana.it](mailto:comune.lajatico@postacert.toscana.it)
- ✓ Per posta a mezzo RACCOMANDATA A/R al seguente indirizzo: Comune di Lajatico, Via G.Garibaldi n. 5- 56030 LAJATICO. In tal caso farà fede la data del timbro di **ARRIVO**.

**A PENA DI ESCLUSIONE**, le domande redatte sul modello predisposto (Allegato A), debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione, e presentate entro il termine di scadenza del bando.

#### **Art. 4 - Formazione della graduatoria**

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente bando.

Il Comune forma la graduatoria provvisoria (con l'indicazione degli ammessi, degli ammessi con riserva e degli esclusi) entro la data del 20 novembre 2021, secondo i criteri di cui ai precedenti articoli.

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art.1 sono collocati nella graduatoria articolata nelle due diverse fasce A e B, secondo l'ordine decrescente della diversa percentuale di incidenza canone/valore ISE indicata al precedente art.1.

Nell'ambito di ciascuna fascia, a parità di posizione in graduatoria, prevale la maggiore percentuale di incidenza canone/ISE (con l'indicazione di due cifre oltre la virgola).

**La pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto e dell'elenco degli esclusi sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt.8 e 10bis della legge 241/90 e ss.mm.ii..**

Detta graduatoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del Responsabile del procedimento è pubblicata per estratto all'albo pretorio on-line del Comune di Lajatico per 5 giorni consecutivi, entro i quali gli interessati possono presentare opposizione utilizzando il fac-simile predisposto dal Comune e disponibile presso l'ufficio promozione sociale. Esaminate le eventuali opposizioni l'ufficio competente provvederà a redigere la graduatoria definitiva entro il 30 novembre 2021.

#### **Art. 5 – Calcolo e determinazione del contributo**

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e ss.mm.iii, secondo i seguenti parametri:

**fascia A:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un **importo massimo** arrotondato di 3.100,00 euro annui

**fascia B:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un **importo massimo** arrotondato di 2.325,00 euro annui

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

**La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo massimo teorico riconosciuto, restando la liquidazione subordinata all'effettivo trasferimento e all'entità delle risorse regionali.**

**ATTENZIONE: il contributo minimo erogabile non potrà mai essere inferiore ad € 200,00 (delibera GRT 402/2020)**

Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Il contributo di cui al presente bando non è cumulabile con altri benefici pubblici erogati a titolo di sostegno abitativo da qualsiasi Ente ed in qualsiasi forma, compresi, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: il Reddito di cittadinanza (limitatamente all'importo percepito a titolo di sostegno alloggiativo, i contributi di emergenza abitativa, giovani sì). Per maggior chiarezza si riporta quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regione Toscana n.988/2021:

i contributi di cui alla Legge 431/98 non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cosiddetto reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n.4 convertito con modificazioni D.L. 28 marzo 2019 n.26. Pertanto i Comuni successivamente alla erogazione dei contributi comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

### **Art.6 – Casi particolari**

In caso di **decesso del beneficiario**, il contributo calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi. In tal caso, gli eredi dovranno presentare, entro la scadenza indicata nel presente bando, le ricevute di pagamento fino alla data del decesso del richiedente e la certificazione (atto notorio o simili) che attesta il loro stato. Essi dovranno inoltre dichiarare il nome del beneficiario/dei beneficiari e le relative coordinate bancarie per l'accredito del contributo.

Nel caso di residenza nel medesimo alloggio **di più nuclei familiari**, il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di **alloggi di edilizia residenziale pubblica**, non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dalla data di disponibilità dell'alloggio.

**La data** dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo è quella dell'attribuzione della residenza anagrafica (se successiva al 1° gennaio 2021).

Sia nel caso di cambiamento di contratto nel medesimo alloggio, sia nei casi di residenza con contratto di locazione in unità immobiliare diversa da quella dichiarata in domanda, sempre nell'ambito del Comune di Lajatico, nel periodo tra il 1 gennaio 2021 e la data di scadenza del bando, dovranno essere allegati alla domanda entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati.

Nel caso di **contratti con canoni annui diversi**, l'entità del contributo sarà calcolata sommando i canoni riferiti ai diversi contratti in rapporto alle effettive mensilità pagate e rispetto all'ISE.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia *trasferito la propria residenza* in un altro alloggio nel Comune successivamente alla data di scadenza del bando ed entro il 31 dicembre 2021, dovranno essere consegnati all'ufficio competente, entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati e il contributo sarà erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi contratti rispetto all'ISE. L'importo del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di **trasferimento in altro comune**, è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:

1. Canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
2. Canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

### **Art.7 –Durata e liquidazione dei contributi**

Il contributo ha durata massima annuale ed è erogato, nella misura a ciascuno spettante, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e solo dopo il trasferimento dei fondi da parte della Regione Toscana, e dietro esibizione della documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione. Nel caso in cui le risorse regionali assegnate risultino insufficienti a soddisfare tutte le richieste, l'Amministrazione Comunale si riserva, successivamente, di decidere modalità e percentuali diverse di erogazione del contributo. E' facoltà del Comune, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte

della Regione, destinare una percentuale delle stesse alla fascia B. Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia A, non può superare il 40% delle risorse assegnate. Il contributo decorre dal 1° gennaio dell'anno 2021 o dalla data di effettiva vigenza del contratto di locazione, se questa è successiva al 1° gennaio 2021, e cessa al 31 dicembre 2021.

Il contributo medesimo verrà calcolato sulla base delle mensilità intere maturate: a tal fine le frazioni di mese inferiori o uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

**ATTENZIONE:**

- In caso di accertata morosità nei confronti dell'Ente, maturata a qualsiasi titolo da parte del richiedente o di qualsiasi componente il nucleo familiare del medesimo, il contributo affitto spettante potrà essere trattenuto in tutto o in parte nelle casse comunali a titolo di compensazione
- In base all'art.7 della Legge 12 novembre 2004 n.269, **in caso di morosità**, il contributo destinato al conduttore potrà essere eventualmente erogato al locatore a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l'associazione della proprietà edilizia designata per iscritto dallo stesso locatore, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore.

Il contributo verrà versato in un'unica soluzione nell'anno 2022, previa presentazione all'Ufficio Sociale, **entro il termine del 30.01.2022**, pena la decadenza del relativo beneficio, di tutta la documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione relative all'anno 2021, come di seguito specificato:

**-RICEVUTE:** potranno essere presentate anche in copia ma dovranno presentare la marca da bollo e contenere i seguenti dati:

- Nome e cognome di chi effettua il pagamento
- Nome e cognome di chi riceve il pagamento
- Importo in cifre ed in lettere
- Periodo di riferimento: mese ed anno
- Ubicazione dell'immobile
- Firma LEGGIBILE del ricevente il pagamento

**-BONIFICI BANCARI O POSTALI:** Potranno essere presentati anche in copia ma dovranno contenere i seguenti dati:

- Nome e cognome di chi effettua il pagamento
- Nome e cognome di chi riceve il pagamento
- Importo
- Causale del versamento (AFFITTO) con l'indicazione del periodo di riferimento

**-AUTOCERTIFICAZIONE DEL PROPRIETARIO** (facsimile C), corredata della copia del suo documento d'identità in corso di validità, nella quale dovrà attestare:

- Nome e cognome di chi ha effettuato il pagamento ed il regolare pagamento dell'affitto da parte di questi
- Importo
- Causale (AFFITTO) con l'indicazione del periodo di riferimento: mese ed anno
- Ubicazione dell'immobile
- Firma LEGGIBILE del proprietario

La suddetta documentazione dovrà essere consegnata entro il termine del **30 gennaio 2022, PENA LA MANCATA EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**. In assenza di presentazione della

documentazione sopra richiesta, il contributo non potrà essere erogato né l'interessato potrà essere riammesso nei termini, né l'Ente provvederà ad inoltrare avvisi.

#### **Art. 8 – Riscossione del contributo**

I beneficiari potranno riscuotere il contributo ad essi spettante in via ordinaria attraverso **accreditamento sul proprio conto corrente bancario o postale**, come previsto dalla normativa vigente, indicando con precisione nella domanda il relativo codice **IBAN**.

Nel caso in cui l'intestatario del conto corrente non sia il beneficiario, ovvero in caso di conto corrente cointestato, è necessario comunicare all'ufficio sociale anche il codice fiscale dell'altro intestatario del conto.

In caso di **variazione del conto corrente** e ogni altra modifica relativa al codice IBAN, è necessario che la relativa comunicazione sia presentata all'ufficio sociale.

#### **Art. 9 - Controlli**

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sono effettuati idonei controlli, secondo le leggi vigenti, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Ferme restando le sanzioni penali previste dal D.P.R. suddetto, qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione effettuata, il dichiarante decade dal beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e le somme indebitamente percepite sono recuperate dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 10 - Norme applicabili**

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alla L.431/98, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 07.06.1999, ed infine alla Deliberazione della G.R.T. n.402 del 30/03/2020.

Nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 il trattamento dei dati personali forniti comunque acquisiti è esclusivamente finalizzato all'erogazione dei contributi ad integrazione canoni di locazione.

Il trattamento dei dati avverrà presso i competenti uffici del Comune di Lajatico con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazioni a terzi (Regione Toscana, INPS e Guardia di Finanza). Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 7, 8 e 9 D. Lgs. n.196/2003, e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento è il Comune di Lajatico Via G. Garibaldi n. 5 – 56030 Lajatico (PI) - Tel. 0587 673121 il responsabile della protezione dei dati (RPD) è la società Digitech Srl che ha indicato quale incaricato per tale funzione Igor Rossi e-mail: [gdpr@digitech-group.com](mailto:gdpr@digitech-group.com).

L'informativa completa è pubblicata sul sito del comune di Lajatico e consultabile all'indirizzo: <http://www.comune.lajatico.pi.it>

Lajatico, 18 Ottobre 2021

Il Responsabile  
f.to Dott. Maurizio Salvini



